

Circolare n. 9

Roma li. 26 marzo 2010

Prot. 348/UMU

**Ai Produttori interessati
LORO SEDI**

**Al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**

- **Segreteria Tecnica On Sig. Ministro**
- **Dipartimento delle Politiche
Europee e Internazionali**
- **D.G. delle politiche comunitarie
e internazionali di mercato**

**Via XX Settembre, 20
00187 ROMA**

**Agli Assessorati all'Agricoltura
delle Regioni e Province autonome
LORO SEDI**

**Ai Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI**

Oggetto: modalità di ripartizione delle risorse finanziarie recate dal regolamento (UE) n. 1233/2009 della Commissione, del 15 dicembre 2009, recante una misura specifica di sostegno del mercato nel settore lattiero-caseario.

Quadro normativo

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:

- regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli e, in particolare, gli articoli 186 e 188, paragrafo 2;
- regolamento (CE) n. 1233/2009 della Commissione, del 15 dicembre 2009, recante una misura specifica di sostegno del mercato del settore latte;
- legge n. 119 del 30 maggio 2003, recante riforma della normativa nazionale di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- legge 9 aprile 2009, n. 33 concernente "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2441 del 25 febbraio 2010, recante le modalità di ripartizione delle risorse recate dal regolamento (UE) n. 1233/2009 della Commissione per il sostegno del mercato nel settore latte.

Premessa

Con il regolamento (UE) n. 1233/2009 della Commissione è stata attribuita all'Italia una dotazione finanziaria di € 23.031.475,00 al fine di garantire un sostegno ai produttori di latte gravemente colpiti dalla crisi di mercato.

Lo stesso regolamento stabilisce che i pagamenti debbano essere effettuati entro il 30 giugno 2010 e dispone che gli Stati Membri definiscano i criteri e le modalità di distribuzione dell'importo nazionale disponibile.

Il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2441 del 25 febbraio 2010 prevede che la dotazione finanziaria assegnata all'Italia sia ripartita, tra i singoli produttori, sulla base della produzione realizzata, nell'ambito della propria quota disponibile, nel periodo di commercializzazione 2008/2009 e che risultino ancora titolari di quota per il periodo 2010/2011.

Il citato decreto dispone, altresì, che l'AGEA determini le modalità operative per l'attuazione del decreto medesimo, che comportino la liquidazione degli importi entro il 30 giugno 2010.

Individuazione dei beneficiari

L'elenco dei beneficiari aventi diritto è ottenuto dalla banca dati del Sian relativamente ai produttori del settore Quote Latte.

In considerazione dei criteri dettati dal sopra citato decreto n. 2441/2009, sono stati esclusi come destinatari dell'aiuto, nell'ordine:

- a) i produttori, titolari di quota nella campagna 2008/2009, che hanno avuto valori nulli di produzione, sia per le consegne che per le vendite dirette;
- b) i produttori che, pur avendo produzione realizzata entro la quota disponibile nella campagna 2008/2009, non sono titolari di quota per il periodo 2010/2011, secondo la comunicazione di quota di cui art. 2 comma 2-bis legge 119/2003;
- c) i produttori per i quali l'aiuto da erogare, in base alla produzione realizzata, risulta minore o eguale a 12 euro secondo il valore dell'Importo Unitario dell'aiuto ai sensi dell'art. 25 legge 289/2002.

Determinazione Importo Unitario

L'Importo Unitario dell'aiuto viene calcolato dividendo tutto il plafond a disposizione per la somma dei quantitativi prodotti entro la quota nella campagna 2008/2009 dai singoli produttori.

Tali quantitativi sono calcolati, a livello di singolo produttore, individuando, separatamente per le consegne e per le vendite dirette, la produzione realizzata entro la quota con le stesse modalità adottate per il calcolo degli esuberanti e, quindi, sommando i due valori ottenuti.

A valle del calcolo dell'Importo Unitario, l'importo totale non distribuito per esclusione dei produttori in base al criterio "c" viene linearmente ripartito tra tutti gli aventi diritto.

Erogazione dell'aiuto

L'aiuto viene erogato dall'AGEA per l'intero territorio nazionale, mediante bonifico sul conto corrente identificato dal codice IBAN di ciascun produttore avente diritto, entro il 30 giugno 2010.

Mutamenti di conduzione aziendale

L'importo dell'aiuto è erogato al conduttore dell'azienda che risulta essere titolare di quota per il periodo 2010/2011.

Nel caso di frazionamenti la quota parte di aiuto erogata a ciascuno dei conduttori che subentrano è proporzionale alla parte di quota rilevata.

Nel caso di conduzioni temporanee, che erano attive nella campagna 2008/09 e che sono scadute prima del 01/04/2010, l'aiuto calcolato sulla produzione entro la quota disponibile 2008/09 realizzata dal conduttore temporaneo (subentrato) è erogato al cedente proporzionalmente alla quota ceduta per il periodo in esame.

IL TITOLARE
(Dott. Alberto Migliorini)